

COMMISSIONE PARITETICA NAZIONALE SCUOLA

ACCORDO

SULLA DISCIPLINA DEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO

(Legge 16 maggio 2014, n. 78)

Il giorno 10 giugno 2014 alle ore 11.00, presso la sede AGIDAE in via Vincenzo Bellini n. 10 a Roma si è riunita la commissione Paritetica Nazionale composta da:

- Per l'AGIDAE: padre Francesco Ciccimarra, suor Daniella Gallo, suor Teresita Moiraghi, suor Maria Annunciata Vai, suor Emanuela Brambilla
- per la FLC CGIL: Massimo Mari e Maria Grazia Orfei
- Per la CISL Scuola: Elio Formosa
- Per la UIL Scuola: Adriano Enea Bellardini
- per loSNALS ConSAL: Roberto Mollicone, Silvestro Lupo
- per il SINASCA: Pierluigi Cao

e ha concordato quanto segue:

- **Per il personale docente non abilitato**, considerato quanto previsto dall'art. 4-bis del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 36, come modificato dalla legge 16 maggio 2014 n. 78, riguardante la disciplina della successione dei contratti, è confermato quanto stabilito nel Protocollo d'Intesa sottoscritto il 24 luglio 2013 tra l'AGIDAE e le Organizzazioni Sindacali FLC CGIL; CISL SCUOLA, UIL SCUOLA, SNALS CONF-SAL e SINASCA;
- **Per il personale docente abilitato**, sono consentite le proroghe nell'arco di complessivi trentasei mesi, secondo quanto disposto dall'art. 4s del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 36, come modificato dalla legge 16 maggio 2014 n. 78. Concorrono al raggiungimento dei 36 mesi anche i periodi di insegnamento precedentemente prestati nell'Istituto senza possesso di titolo di abilitazione;
- **Per il personale non docente**, si applica la normativa prevista dall'art. 4 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 36, come modificato dalla legge 16 maggio 2014 n. 78;
- **Per tutto il personale**, si applica quanto stabilito dall'art. 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 36, come modificato dalla legge 16 maggio 2014 n. 78, che consente l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato, di durata non superiore a 36 mesi, a prescindere dalle ragioni che lo giustificano (acausale).
- Per quanto riguarda la latenza tra contratti a tempo determinato, opera quanto previsto dalla Legge 16 maggio 2014 n. 78, ovvero 10 giorni di intervallo per i contratti di durata inferiore a 6 mesi e 20 giorni per contratti di durata superiore a 6 mesi.

Letto, confermato, Sottoscritto

AGIDAE

FLC CGIL

CISL SCUOLA

UIL SCUOLA

SNALS CONF-SAL

SINASCA